

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui qualifica l'insieme delle misure fiscali che a suo parere costituiscono il cosiddetto regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d'investimento del gruppo d'interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell'Unione;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, integralmente o in modo da limitare l'assenza di ripercussione alla redditività delle operazioni, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi dedotti nella causa T-401/14, Duro Felguera SA/Commissione.

Ricorso proposto il 9 giugno 2014 — Tose'e Ta'avon Bank/Consiglio

(Causa T-435/14)

(2014/C 253/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tose'e Ta'avon Bank (Teheran, Iran) (rappresentante J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dal Consiglio di mantenere la sanzione inflitta alla ricorrente, come menzionata nel parere del 15 marzo 2014;
- dichiarare inapplicabile nei suoi confronti il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012;
- dichiarare inapplicabile nei suoi confronti la decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010;
- disporre che il Consiglio sia condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il motivo addotto per il mantenimento delle misure restrittive nei confronti della ricorrente non sarebbe fra quelli che consentirebbero al convenuto di adottare misure restrittive.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di fatto che costituisce un errore manifesto di valutazione in quanto la ricorrente non sarebbe gestita dallo Stato iraniano e non fornirebbe sostegno finanziario a detto governo.

3. Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà.
5. Quinto motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità del regolamento n. 267/2012 ⁽¹⁾ e della decisione 2010/413 ⁽²⁾, in esecuzione dei quali è stata adottata la decisione controversa, in quanto, da un lato, essi sarebbero stati adottati in violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 296 TFUE e in violazione dell'articolo 215 TFUE e, dall'altro lato, le disposizioni pertinenti degli stessi, sul cui fondamento le misure restrittive inflitte alla ricorrente sono state mantenute, violerebbero i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

Ricorso proposto il 9 giugno 2014 — Neka Novin/Consiglio

(Causa T-436/14)

(2014/C 253/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Neka Novin (Yusef Abad, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dal Consiglio di mantenere la sanzione inflitta alla ricorrente, come menzionata nell'avviso del 15 marzo 2014;
- disporre che il Consiglio sia condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il motivo addotto per il mantenimento delle misure restrittive inflitte alla ricorrente non può essere sufficiente.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il convenuto avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente aveva acquistato materiale specialistico avente un'applicazione diretta nel programma militare iraniano.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà.

Ricorso proposto il 16 giugno 2014 — Metalúrgica Galaica/Commissione

(Causa T-442/14)

(2014/C 253/82)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Metalúrgica Galaica, SA [Narón (A Coruña) Spagna] (rappresentante: A. López Gómez, abogado)

Convenuta: Commissione europea